

Giancarlo Attolini  
dottore commercialista

VAT in the Digital Age - ViDA

La modernizzazione del sistema IVA in UE

# Il progetto ViDA è articolato su 3 pilastri principali 1/3

## 1. Fatturazione elettronica e Digital Reporting Requirements (DRR)

Introduzione di un nuovo sistema digitale di rendicontazione basato sulla fatturazione elettronica per il commercio transfrontaliero all'interno della UE. La fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per le transazioni ricomprese nell'ambito del reporting digitale (DRR), e le fatture dovranno essere emesse in un formato elettronico strutturato ed inviate entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Il sistema si propone lo scopo di ridurre le frodi IVA, fornendo agli Stati membri informazioni utili per combattere le frodi carosello ed altri tipi di frodi IVA

# Il progetto ViDA è articolato su 3 pilastri principali 2/3

## 2. Nuove regole per l'economia delle piattaforme digitali

Le nuove regole affrontano le problematiche in materia IVA poste dall'economia delle piattaforme digitali, in particolar modo nei settori del trasporto passeggeri e delle locazioni brevi. Le piattaforme che erogano questi servizi saranno responsabili per l'incasso dell'IVA ed il suo versamento all'erario, qualora i loro utenti omettano tali adempimenti. Questo consente di avere un approccio uniforme nei Paesi UE e creare condizioni di equità tra i servizi online ed i servizi tradizionali.

## Il progetto ViDA è articolato su 3 pilastri principali 3/3

### 3. Registrazione IVA unica

Sul modello del sistema IVA già esistente denominato One Stop Shop (OSS) per il commercio elettronico, le aziende potranno vendere ai consumatori di altri Paesi UE, adempiendo ai propri obblighi IVA attraverso un portale digitale in un solo Paese UE. Questo riduce la necessità di registrazioni multiple ai fini IVA nei vari Paesi UE ed amplia l'ambito dell'OSS alle importazioni ed al reverse charge per le transazioni B2B

# ViDA

## Riferimento normativo

- **Direttiva IVA 2006/112/EC**
  - I riferimenti agli articoli si intendono riferiti a questa direttiva
- L'implementazione a livello degli Stati membri deve avvenire entro il 31 dicembre 2026
- Il sistema prevede scadenze differenziate per l'introduzione delle singole misure

# ViDA – Fatturazione elettronica (2030) – 1/3

## Dal 1° luglio 2030 avranno effetto i seguenti cambiamenti:

- Nuova definizione di fattura elettronica, in linea con le regole attualmente vigenti in molti Paesi per la fatturazione elettronica per le forniture alla pubblica amministrazione. La fattura elettronica è definita come documento che contiene le informazioni definite dalla Direttiva (vedasi oltre) e che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che consente la sua elaborazione elettronica automatica (nuovo Art. 217)
- La fatturazione elettronica diverrà la regola generale per l'emissione delle fatture e non potrà essere assoggettata ad un obbligo di autorizzazione preventiva da parte delle autorità dello Stato membro. Sarà obbligatoria per le forniture intracomunitarie di beni e servizi che rientrano nell'ambito del DRR (vedasi oltre). Gli Stati membri hanno l'opzione di consentire l'utilizzo di fatture cartacee o di fatture elettroniche che utilizzano un formato diverso da quello europeo (nuovo art. 218 (2) f)
- Soppressione del diritto del destinatario della fattura elettronica di accettare/rifiutare la fattura elettronica e richiedere una versione cartacea (Art. 232 rivisto), qualora la fattura sia relativa a forniture intra-UE soggette a DRR (vedasi oltre) e sia conforme allo standard europeo. Gli Stati membri che esercitano l'opzione di cui all'art. 218 (2) possono ancora consentire al destinatario di accettare/rifiutare le fatture elettroniche per le transazioni interne nazionali
- Ci sarà uno standard comune europeo per le fatture elettroniche (art. 218 rivisto), basato su uno standard tecnico condiviso
- Gli Stati membri devono consentire che un soggetto d'imposta che emette la fattura possa ricorrere ad una parte terza per adempiere ai propri obblighi (Art. 218 (5))
- Gli Stati membri hanno l'opzione di consentire l'utilizzo di un portale pubblico per la fatturazione elettronica (Art. 218 (5))
- La fattura deve essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione o dal ricevimento di un pagamento in acconto (Art. 222 (4))
- Il nuovo termine temporale riguarda l'emissione di fatture relative a transazioni transfrontaliere intra-UE, come specificato negli Art. 138, 194, 196 e 197 della Direttiva. L'attuale termine temporale per l'emissione di una fattura per tali transazioni, pari a 15 giorni dopo la fine del mese di effettuazione dell'operazione, è ridotto.

# ViDA – Fatturazione elettronica (2030) – 2/3

- **Le informazioni che devono essere contenute nelle fatture elettroniche sono le seguenti:**

- Art. 226 (1) – data di emissione
- Art. 226 (2) – numero sequenziale
- Art. 226 (3) – numero di partita IVA del fornitore
- Art. 226 (4) – numero di partita IVA del cliente
- Art. 226 (6) – quantità e natura dei beni o servizi forniti
- Art. 226 (7) – data di fornitura o data di ricevimento del pagamento in acconto
- Art. 226 (8) – Prezzo per unità o tasso, sconti separati – il tutto al netto di IVA
- Art. 226 (11) – Indicazione dell’ appropriata norma di legge, qualora venga applicata un’ esenzione
- Art. 226 (11a) rivisto – ove appropriato, indicazione di “transazione triangolare”, in aggiunta alle prescrizioni vigenti di specificare “reverse charge”, ove applicabile
- Nuovo Art. 226 (16) – per le note di rettifica, la numerazione sequenziale che identifica la fattura che è oggetto di rettifica
- Nuovo Art. 226 (17) – il numero di conto corrente bancario del fornitore sul quale effettuare il pagamento della fattura (o identificativo analogo)

# ViDA – Fatturazione elettronica (2030) – 3/3

- **Fatture riepilogative**

- Gli Stati membri devono consentire ai soggetti d'imposta di emettere fatture riepilogative – che dettagliano diverse forniture di beni o servizi a condizione che l'IVA dovuta venga addebitata nel medesimo mese di calendario (Art. 223)
  - Le fatture riepilogative devono essere emesse entro 10 giorni dal termine del relativo mese di calendario
  - Gli Stati membri possono revocare il diritto di emettere fatture riepilogative in alcuni "settori sensibili alle frodi" – Qualora uno Stato membro si avvalga di questa opzione, dovrà notificarlo al VAT Committee

# ViDA – Real-Time Reporting (2030) – 1/3

- Entro il **1° luglio 2030** il Real-Time Reporting (RTR) sarà obbligatoria (articolo 262) per ogni operazione effettuata da soggetti passivi in relazione a:
  - una cessione intracomunitaria di beni esente ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera c)
  - un acquisto intracomunitario di beni ai sensi dell'articolo 20 e operazioni assimilate ai sensi dell'articolo 21 o 22
  - forniture di beni e servizi soggette a un obbligo di inversione contabile ai sensi degli articoli 194, 195, 196 o 197
  - acquisizione di beni e servizi soggetta a un obbligo di inversione contabile ai sensi degli articoli 194, 195, 196, 197 o 204

Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare gli obblighi di comunicazione di cui ai punti b) e d) di cui sopra. Se si avvalgono di tale facoltà, devono darne notifica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

I dati pertinenti possono essere trasmessi dal soggetto passivo o da un terzo che agisce per conto di quest'ultimo e gli Stati membri devono prevedere un sistema di trasmissione elettronica dei dati conforme alla norma europea.

# ViDA – Real-Time Reporting (2028) – 2/3

## L'articolo 263 modificato specifica i requisiti principali:

- le singole transazioni devono essere segnalate
  - la transazione deve essere segnalata quando la fattura viene emessa o avrebbe dovuto essere emessa
  - per quanto riguarda le fatture emesse dal destinatario dei beni o dei servizi, il termine per la segnalazione è di 5 giorni dall'emissione o dall'emissione prevista della fattura
  - in linea di principio, tutte le informazioni contenute nella fattura elettronica (vedi sopra) devono essere trasmesse, ma esistono norme specifiche che riguardano determinate forniture e acquisizioni, che sono dettagliate nell'articolo 264 rivisto, lettere da b) a e)
  - dati devono essere trasmessi dal soggetto passivo o dal suo rappresentante
- Gli Stati membri devono fornire “mezzi elettronici” per la presentazione di tali dati in conformità con la norma europea o con una norma nazionale compatibile con la norma europea.

# ViDA – Real-Time Reporting (2028) – 3/3

- Non saranno più richiesti rendiconti riepilogativi (gli articoli da 262 a 271 sono modificati o eliminati).
- Gli Stati membri che hanno in vigore un obbligo di rendicontazione nazionale digitale basato su transazioni in tempo reale al 1° gennaio 2024 (o che hanno adottato una legislazione nazionale o hanno ottenuto un'autorizzazione sulla base dell'articolo 395 entro tale data) possono continuare a utilizzare i sistemi esistenti per le transazioni nazionali fino al 31 dicembre 2034 (articolo 5, paragrafo 4, delle revisioni ViDA).
- Gli Stati membri che al 1° gennaio 2024 avevano in vigore obblighi generali di rendicontazione basati sulle transazioni per le forniture e/o gli acquisti di beni e servizi possono mantenere tali sistemi fino all'introduzione del sistema di rendicontazione in tempo reale compatibile con l'UE, ossia fino al 30 giugno 2030 (articolo 273 rivisto).
- Gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre un sistema di rendicontazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a livello nazionale da soggetti passivi all'interno di tale Stato membro (nuovo articolo 271 bis, paragrafo 1). Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di introdurre un sistema di rendicontazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a livello nazionale a soggetti passivi all'interno di tale Stato membro (nuovo articolo 271 bis, paragrafo 2). Gli Stati membri possono limitare tale rendicontazione nazionale a determinate categorie di soggetti passivi o a determinati tipi di operazioni.

# ViDA – Piattaforme digitali (2027 e 2028) – 1/2

Dal **1° gennaio 2027** la regola del fornitore presunto si applicherà anche alle cessioni di beni all'interno dell'UE effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE a soggetti passivi e non soggetti passivi nell'UE (articolo 14 bis, paragrafo 2, modificato). Attualmente, ciò si applica solo alle cessioni effettuate da soggetti passivi non UE a non soggetti passivi UE.

La fornitura presunta alla piattaforma da parte del fornitore sottostante è esclusa ai fini dell'IVA e viene concesso il diritto al recupero dell'IVA a credito.

Dal **1° luglio 2028**, il nuovo articolo 28 bis estende la regola del fornitore presunta per coprire:

- forniture di alloggi in locazione a breve termine. La locazione di alloggi a breve termine è definita, in linea di massima, come la locazione ininterrotta di un alloggio alla stessa persona per un massimo di 30 giorni (nuovo articolo 135, paragrafo 2, lettera a bis)). A tali forniture si applicheranno le stesse condizioni che uno Stato membro applica al settore alberghiero.
- servizi di trasporto passeggeri su strada da un punto all'interno dell'UE a un altro punto all'interno dell'UE.

Questo requisito non si applica se il soggetto passivo che effettua tali cessioni o prestazioni ha:

- fornito alla piattaforma, ecc. il proprio numero di partita IVA per gli Stati membri in cui avviene la cessione o prestazione, e
- dichiarato alla piattaforma, che addebiterà l'IVA dovuta su tale cessione o prestazione.

Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere che la piattaforma, ecc. provveda alla verifica del numero di partita IVA.

## ViDA – Piattaforme digitali (2027 e 2028) – 2/2

La regola della presunzione di cessione non si applica alle cessioni di alloggi temporanei o di servizi di trasporto passeggeri su strada quando sono coperti dal regime del margine per gli operatori turistici (Tour Operators' Margin Scheme, TOMS) (articolo 28 bis, paragrafo 2 bis). È inoltre specificato che il TOMS non si applica alle cessioni presunte di cui all'articolo 28 bis (nuovo articolo 306, paragrafo 3).

Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere le imprese il cui fatturato rientra nella soglia nazionale di esenzione dalle norme sulla presunzione di cessione che riguardano la fornitura di servizi di alloggio a breve termine o la fornitura di servizi di trasporto passeggeri su strada, o entrambi. Se si avvale di questa facoltà, lo Stato membro deve informare il comitato IVA.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2028, sono in vigore alcuni chiarimenti in merito ai servizi forniti tramite interfacce elettroniche:

- il nuovo articolo 46 bis chiarisce che il luogo della prestazione di servizi di facilitazione è il luogo in cui viene effettuata la transazione sottostante
- il nuovo articolo 136 ter chiarisce che la prestazione di servizi di facilitazione ai sensi dell'articolo 28 bis a un soggetto passivo è una prestazione non soggetta ad IVA
- il nuovo articolo 172 bis chiarisce che la prestazione di servizi di facilitazione non soggetti ad IVA non pregiudica il diritto alla detrazione dell'IVA a credito per la piattaforma

# ViDA – Registrazione IVA unica

## **Disposizioni relative alle scorte di riserva (call-off stock) - 2028**

Le disposizioni relative alle scorte di riserva si applicano quando le merci sono trasportate da uno Stato membro a un altro, ma la proprietà non viene trasferita fino a una data successiva. Attualmente esistono disposizioni specifiche (articolo 17 bis) nella direttiva IVA per trattare tali movimenti di scorte in determinate circostanze. Le disposizioni esistenti che riguardano la spedizione o il trasporto di merci proprie sono efficaci solo per i movimenti verso un altro Stato membro entro il 30 giugno 2028 (articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a), riveduto). Gli attuali norme sulle scorte di riserva cessano completamente a partire dal 1° luglio 2029 (nuovo articolo 17 bis, paragrafo 8).

Dal **1° luglio 2028** i trasferimenti di beni propri saranno segnalati tramite l'OSS esteso. I dettagli dei requisiti per l'utilizzo dell'OSS per il trasferimento di beni propri sono contenuti nella nuova Sezione 5 - Regime speciale per i trasferimenti di beni propri (articoli da 369xa a 369xk).

## **Reverse charge obbligatorio per le forniture da parte di soggetti non stabiliti**

Dal **1° luglio 2028** si applicheranno nuove regole in base alle quali il soggetto passivo che riceve i beni e/o i servizi deve pagare l'IVA se è registrato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni o i servizi sono forniti e il fornitore è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di fornitura (articolo 194 rivisto). È necessario che una fattura relativa a tali transazioni venga emessa entro 15 giorni dalla fine del mese in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta (articolo 222, paragrafo 1, rivisto)

Attualmente, l'applicazione dell'inversione contabile ai sensi dell'articolo 194 è una facoltà degli Stati membri.

Tale inversione contabile non si applica quando la cessione riguarda beni soggetti a regimi speciali di margine che riguardano beni di seconda mano, opere d'arte, oggetti da collezione e oggetti d'antiquariato (nuovo articolo 194, paragrafo 2).

Dal 1° luglio 2028 gli Stati membri avranno la possibilità di applicare l'inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nella loro giurisdizione da parte di un fornitore non stabilito, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o meno (nuovo articolo 194, paragrafo 1, lettera b)).

Le nuove norme non riguardano le operazioni per le quali l'inversione contabile si applica già ai sensi degli articoli 195 e 196 della direttiva.

# ViDA – One-Stop Shop

## OSS non UE

Dal **1° gennaio 2027**, le imprese non UE che forniscono servizi nell'UE a persone non soggette a imposta possono utilizzare questo regime (articolo 359 rivisto). In pratica, ciò estende l'ambito di applicazione a tutti gli utilizzi dei servizi pertinenti all'interno dell'UE, e non solo alle persone non soggette a imposta che sono stabilite, hanno un indirizzo permanente o risiedono abitualmente in uno Stato membro, come avviene attualmente.

## OSS dell'Unione

Dal **1° gennaio 2027** le forniture di gas, elettricità, riscaldamento e raffreddamento (articolo 39) sono considerate vendite intracomunitarie a distanza di beni e possono essere comunicate tramite l'OSS dell'Unione tramite il nuovo articolo 369 bis bis fino al 1° luglio 2028.

## IOSS (Import One-Stop Shop)

A partire dal **1° gennaio 2025**, l'uso dell'IOSS sarà obbligatorio per le interfacce elettroniche che facilitano determinate vendite a distanza di beni importati, in qualità di fornitore presunto (articolo 369 quaterdecies, paragrafo 4).

Non è ancora previsto il diritto al recupero dell'IVA a credito tramite l'OSS/IOSS. È stato esplicitamente confermato che il recupero dell'IVA a credito è possibile solo nello Stato membro di consumo, se possibile in tale Stato membro, attraverso altri mezzi (articoli 369j e 369w rivisti), come quelli previsti nelle direttive sul rimborso. Il diritto di uno Stato membro di rifiutare il rimborso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE non si applica ai rimborsi relativi a beni e servizi coperti dall'OSS dell'Unione (articolo 369j rivisto).

# ViDA – Considerazioni sulle PMI

Il sistema di fatturazione elettronica nell'ambito dell'iniziativa IVA nell'era digitale è stato progettato per semplificare gli adempimenti IVA per le PMI e ridurre il loro onere amministrativo.

- Il nuovo sistema introduce la rendicontazione digitale in tempo reale per il commercio transfrontaliero all'interno dell'UE, basata sulla fatturazione elettronica. Ciò significa che le PMI dovranno emettere fatture in un formato elettronico strutturato e presentarle entro 10 giorni dall'evento imponibile.
- Questa rendicontazione in tempo reale fornirà agli Stati membri informazioni preziose per combattere le frodi IVA, che si prevede consentiranno di risparmiare fino a 11 miliardi di euro all'anno.

Per le PMI, questo sistema semplificherà gli adempimenti IVA riducendo la necessità di registrazioni IVA multiple in tutta l'UE. Le PMI potranno invece adempiere ai propri obblighi IVA attraverso un portale online in un paese dell'UE, noto come One Stop Shop (OSS). Ciò ridurrà significativamente l'onere amministrativo e renderà più facile per le PMI espandere la propria attività in tutta l'UE.

Inoltre, il sistema di fatturazione elettronica aiuterà le PMI ad adempiere in modo automatizzato alla rendicontazione IVA e potenzialmente anche in altri ambiti, come la rendicontazione sulla sostenibilità.

- Ad esempio, potrebbero essere integrati campi nelle specifiche tecniche della fatturazione elettronica per aiutare le PMI a raccogliere informazioni sulle emissioni di gas serra, sull'uso dell'acqua, ecc., il che potrebbe far risparmiare tempo e fatica preziosi.
- Nel complesso, il sistema di fatturazione elettronica mira a rendere più efficiente la rendicontazione dell'IVA, a ridurre i costi degli adempimenti e a sostenere le PMI nei loro sforzi di espansione all'interno dell'UE.